

L.R. 19 dicembre 2016, n. 22: “Disciplina dei beni regionali - modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10” – Oggetto assembleare n. 3453/2016

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione I “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”
nella seduta del 21 novembre 2016**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il progetto di legge (Disciplina dei beni regionali – Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10) non propone una nuova disciplina organica della materia, ma introduce nella disciplina vigente gli adeguamenti che sono suggeriti dalle modificazioni e innovazioni sopravvenute negli scenari normativi nazionali. Tale quadro risulta modificato in maniera molto marcata per ciò che riguarda la disciplina delle alienazioni e acquisizioni di beni immobili nonché di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Vengono disciplinati alcuni istituti che è necessario normare in quanto attualmente non contemplati nella disciplina regionale.

Il progetto di legge consta di **12 articoli**:

L'art. 1 introduce modifiche riguardanti l'approvazione del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare. In particolare, modifica l'art. 1 della L.R. 10/2000 per rendere coerente il dettato normativo regionale a quello nazionale di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.113.

L'art. 2 adegua la legge al disposto del D.lgs.118/2011.

L'art. 3 adegua la legge al disposto del D.lgs. 118/2011.

L'art. 4 adegua la legge al disposto della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 e della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12.

L'art. 5 precisa le modalità di affidamento in gestione di beni regionali ad enti locali.

L'art. 6 introduce modifiche riguardanti la determinazione del prezzo di vendita dei beni immobili regionali.

L'art. 7 introduce modifiche riguardanti la integrazione delle attuali procedure di alienazione dei beni immobili con nuove fattispecie, nonché la possibilità di avvalersi delle disposizioni statali inerenti la vendita di beni pubblici che presentino difformità rispetto ai titoli edilizi.

L'art. 8 introduce modifiche riguardanti le procedure di acquisto di beni immobili e introduce la disciplina della donazione.

L'art. 9 introduce modifiche riguardanti le procedure di permuta di beni immobili.

L'art. 10 adegua la disciplina regionale al disposto del D.lgs.118/2011.

L'art. 11 amplia i casi in cui la Giunta regionale provvede a definire criteri di trasparenza cui attenersi nella gestione dei beni.

L'art. 12 integra e modifica le modalità di pagamento del prezzo di vendita degli immobili.

Le disposizioni di cui sopra non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.